

FONDAZIONE

CIVILTA' BRESCIANA ONLUS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato,

"CIVILTA' BRESCIANA ONLUS"

che assume la forma giuridica di fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. A seguito dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS e dell'acquisizione della qualifica di "Ente del Terzo Settore", quest'ultima, o il relativo acronimo "ETS", sostituiranno la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), la quale, conseguentemente, non comparirà più nella denominazione sociale dell'Ente e non dovrà più essere utilizzata negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. La Fondazione ha la propria sede legale in Brescia in vicolo San Giuseppe n. 5. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

5. La Fondazione può provvedere all'istituzione di sedi secondarie, uffici, delegazioni ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.

6. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia configurandosi come agenzia culturale di pubblico servizio e di pubblico interesse secondo gli obiettivi più specificamente dettagliati nell'articolo 2.

Art. 2 - Scopi e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e più specificamente la ricerca, la documentazione e lo studio della storia, della vita, della tradizione e del patrimonio culturale lombardo, con particolare riferimento a quello bresciano, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 Dlgs 117/2017, aventi ad oggetto:

a) interventi di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione del patrimonio culturale;

b) organizzazione e gestione di attività culturali e di interesse generale.

2. In particolare, la Fondazione, nell'ambito dell'area geografica di interesse, tenendo anche conto della sua originaria ispirazione cristiana:

-incrementa (anche con il contributo di altre Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e/o privati) la raccolta di documenti, studi e materiale librario afferenti le proprie finalità;

-promuove e cura ricerche specifiche di materiale documentario e ne pubblica i risultati;

- sviluppa iniziative per la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali anche promuovendo progetti museali;
- organizza convegni di studio e/o seminari sugli argomenti afferenti le proprie finalità istituzionali;
- istituisce e promuove premi e borse per studiosi e ricercatori che intendano approfondire le tematiche attinenti alle finalità della Fondazione;
- garantisce la funzionalità degli archivi e delle biblioteche specializzate propri e favorisce la fruibilità di quelli di proprietà degli Enti a tal fine convenzionati con la Fondazione;
- promuove l'inserimento della propria biblioteca e degli archivi all'interno di reti interbibliotecarie;
- mette a disposizione del pubblico e degli studiosi interessati la propria sala studi per ricerche e approfondimenti;
- promuove attività di formazione e aggiornamento degli operatori dei Servizi culturali attivi o attivabili a livello sia locale, sia regionale;
- cura la pubblicazione di riviste e monografie al fine di rendere noti i risultati delle ricerche e degli studi promossi, cura altresì la stampa degli atti dei convegni e dei seminari organizzati.

3. La Fondazione, al fine di meglio conseguire le finalità suindicate, istituisce e gestisce tutte le strutture culturali all'uopo più congrue, ed in particolare:

- a) la Biblioteca;
- b) l'Archivio Storico;
- c) la Mediateca;

d) i Musei del Territorio;

e) le Edizioni della Fondazione Civiltà Bresciana direttamente connesse alle sue attività istituzionali che, di fatto, rendono la Fondazione stessa editrice di libri e periodici.

Ciascuna di queste strutture, e di quelle nuove eventualmente costituite, sarà dotata di un proprio regolamento nel quale saranno stabilite le finalità, le modalità di funzionamento, gli organi dirigenti e la forma dell'autonomia finanziaria.

4. La Fondazione, sempre al fine di perseguire le proprie finalità, può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

5. La Fondazione non può in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Art. 3 - Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente e successive modifiche.

Art. 4 - Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio può essere incre-

mentato da:

a) beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati a patrimonio;

b) donazioni, lasciti, contributi ed erogazioni che pervengono con tale specifica destinazione, da enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni e persone fisiche;

c) ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio ad incrementare il patrimonio.

2. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - Fonti di sostentamento della Fondazione

1. Per il raggiungimento delle finalità prefissate, la Fondazione dispone:

a) del reddito del proprio patrimonio;

b) dei sussidi e delle erogazioni di Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici o privati o di singole persone, non destinati all'accrescimento del patrimonio;

c) di contribuzioni annuali da Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici o privati o da singole persone;

d) dei diritti di riproduzione derivanti dall'edizione di opere di proprietà;

2. La Fondazione, inoltre, può accettare in uso beni mobili e immobili

con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne definisce i limiti e le condizioni.

Art. 6 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro diretto ed indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS o enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. l'Assemblea dei Fondatori;
- d. il Comitato Scientifico;

e. l'Organo di Vigilanza

f. il Collegio dei Revisori Legali.

Art. 8 - Fondatori

1. Sono Fondatori i soggetti intervenuti all'originario atto costitutivo.

2. Sono ammessi come nuovi Fondatori tutti coloro che, persone o Enti pubblici o privati, si possono distinguere per particolari contributi organizzativi, culturali o finanziari verso la Fondazione. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è eletto, ogni tre anni, dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori, determina l'ordine del giorno delle sedute e svolge funzione propulsiva e di indirizzo, regolandone i lavori ed esercitando tutte le funzioni e i poteri allo stesso conferiti;

- dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

- è componente di diritto del Comitato Scientifico.

3. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di nominare un Vice Presidente, da lui scelto fra i componenti dello stesso Consiglio, che possa svolgere in sua vece i compiti in caso di impedimento

o per sua specifica delega.

4. Nei soli casi di comprovata urgenza, laddove non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli al Consiglio alla prima seduta utile e comunque entro i successivi 30 giorni.

5. Il Consiglio di Amministrazione può destituire il Presidente dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

6. La carica di Presidente è gratuita.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) 5 membri eletti dall'Assemblea dei Fondatori, tra i quali viene scelto il Presidente;

b) un rappresentante nominato dal Vescovo della Diocesi di Brescia;

c) un rappresentante della Regione Lombardia;

d) un rappresentante della Provincia di Brescia (o, in futuro, dell'Ente di area vasta che ne assumerà le funzioni in ambito culturale);

e) un rappresentante del Comune di Brescia.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni di mandato.

3. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 11 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i rappresentanti del Vescovo della Diocesi di Brescia, della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia e del Comune di Brescia, che, senza previa giustificazione scritta, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della decadenza nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

2. In tutti i casi in cui, durante il mandato, dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e il Presidente, entro 10 giorni da quest'ultimo adempimento, ne dà comunicazione all'Assemblea dei Fondatori, affinché provveda alla nomina in surroga. La medesima procedura deve essere seguita nel caso di cessazione dell'incarico per decadenza d'ufficio di cui al comma precedente.

3. I consiglieri, nominati in surroga, restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

4. Nel caso in cui venga meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e il Presidente, entro 10 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Fondatori.

Art.12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) deliberare in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione ed alla gestione delle entrate ed uscite

ordinarie e straordinarie della stessa;

b) approvare i regolamenti delle Strutture culturali e delle iniziative di cultura e finanziarie della Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera:

-l'assunzione del personale;

-i contenuti ed i criteri di attuazione dei programmi annuali;

-le strategie funzionali al reperimento delle risorse necessarie alla compiuta attuazione dei progetti deliberati;

-la predisposizione ed approvazione del Bilancio preventivo;

-la valutazione delle attività svolte ogni anno e la predisposizione e l'approvazione del conto consuntivo;

-tutto quanto necessario per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Art.13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei (6) volte all'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, previa convocazione trasmessa dal Presidente, via pec o altra modalità stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che consenta di provare la ricezione da parte dei destinatari, almeno cinque (5) giorni prima di quello dell'adunanza. Nella convocazione deve essere indicato il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, i quali possono anche intervenire da remoto mediante mezzi di telecomunicazione, purché la

loro identità sia verificabile e verificata con modalità stabilite dallo stesso Consiglio.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte col voto della maggioranza dei presenti alla seduta.

4. Le deliberazioni che incidono sul patrimonio sono assunte col voto della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di parità il voto espresso dal Presidente ha valore doppio.

6. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, e con accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere di deliberare in ordine ad argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

7. Delle deliberazioni assunte viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 14 - Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori della Fondazione, come definiti nel precedente art. 8.

2. È compito dell'Assemblea eleggere, ogni tre anni, 5 membri del Consiglio di Amministrazione e provvedere alla loro sostituzione in caso uno o più di essi cessi dalla carica per qualunque ragione prima della scadenza del termine.

3. Ogni componente dell'Assemblea può indicare non più di 3 nomina-

tivi. Risultano eletti i primi 5 maggiormente votati.

4. È, altresì, compito dell'Assemblea elaborare le grandi linee di indirizzo della Fondazione, demandate poi, per la loro declinazione ed attuazione concreta, al Consiglio di Amministrazione.

5. L'Assemblea delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci, secondo quanto previsto dall'art. 8.

6. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno, con preavviso di 10 giorni, con modalità di convocazione idonee ad attestare l'avvenuta ricezione (pec o raccomandata R.R.), formulando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta di almeno un quinto (1/5) dei suoi componenti.

7. In prima convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita ove sia presente la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

8. In seconda convocazione l'Assemblea è valida senza obbligo di quorum e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 15 - Presidente onorario della Fondazione

1. L'Assemblea dei Fondatori può eleggere, tra i propri componenti, il Presidente onorario della Fondazione Civiltà Bresciana, quale figura particolarmente rappresentativa che si è distinta per l'attività svolta a favore della Fondazione.

2. Per l'elezione del Presidente onorario è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

3. Le modalità di espressione del voto per l'elezione del Presidente

onorario saranno decise dall'assemblea con successiva deliberazione.

4. La carica di Presidente onorario è vitalizia e senza limite di tempo, salvo rinuncia da parte del nominato.

5. In sede di prima applicazione del presente statuto, la carica di Presidente onorario è stata attribuita a mons. Antonio Fappani.

6. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Comitato scientifico e, se invitato, a quelle del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 16 - Comitato Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Comitato Scientifico composto da un numero massimo di 9 membri scelti tra personalità di rilievo del mondo culturale, civile e religioso lombardo, fra cui il Presidente della Fondazione che ne fa parte di diritto.

2. Il Comitato Scientifico nomina tra i propri membri, nel corso della prima riunione, il suo Presidente.

3. I membri del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato dei 5 membri elettivi del Consiglio di Amministrazione che li hanno nominati.

4. A seguito dell'elezione dei 5 membri elettivi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei nuovi membri Comitato Scientifico.

5. I componenti del Comitato Scientifico possono essere rieletti.

6. In caso di cessazione dell'incarico a qualunque titolo, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina in surroga. Il nominato in sur-

roga rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del surrogato.

7. Le cariche dei membri del Comitato Scientifico sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Comitato Scientifico:

- formula proposte e pareri circa le iniziative rientranti negli scopi della Fondazione ed in particolare coopera a redigerne i programmi annuali.

- si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo reputi opportuno e, di norma, almeno sei (6) volte all'anno.

- al fine di qualificare sempre più le scelte culturali e gli orientamenti di ricerca e di azione della Fondazione, può costituire temporanee, specifiche Commissioni culturali esterne per i vari ambiti di specializzazione che opereranno a titolo gratuito.

Art. 17 - Organo di Controllo e di revisione legale dei conti

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo, composto da un numero di tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali, dura in carica tre anni.

I tre membri effettivi sono nominati, uno ciascuno, dal Comune di Brescia, dalla Provincia di Brescia e dalla Regione Lombardia.

I due membri supplenti sono nominati dal Comune di Brescia.

Qualora uno dei tre Enti come sopra indicati non provveda alla nomina di sua spettanza, l'Organo di controllo può costituirsi con il supplente più anziano di età in sua sostituzione, sino a quando l'Ente non avrà

nominato il Revisore effettivo di sua competenza.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo;

- esercita, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti individuati all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità;

- controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione secondo le norme di legge;

- accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili;

- redige una relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione;

3. L'Organo di Controllo, nella sua veste di Revisore dei conti, deve essere invitato e partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio consuntivo e alle sedute che hanno ad oggetto questioni di rilevanza contabile e/o patrimoniale.

Può essere invitato dal Presidente o da almeno due Consiglieri a partecipare, senza diritto di voto, alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. La carica di membro dell'Organo di controllo è gratuita, salvo i rimborsi per spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.18 - Bilancio

1. Gli esercizi finanziari della Fondazione decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente, con il parere del Revisore Legale.

3. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

4. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

5. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017.

Art. 19 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 20 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.

2. La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell'art. 27 del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

a) gli scopi istituzionali di cui all'art. 2 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;

b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

c) non è possibile esperire procedure di trasformazione secondo quanto previsto dall'art. 28 del Codice Civile.

Art. 22 - Devoluzione del patrimonio

in caso di estinzione della Fondazione

1. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che provvede alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio residuo, escluso quello di proprietà di terzi de-

positato a qualsiasi titolo presso la Fondazione, alla Provincia di Brescia o all'Ente che sarà subentrato per fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Qualora la Provincia fosse abolita senza la costituzione di altro Ente, la destinazione del patrimonio sarà decisa di comune accordo tra il Comune di Brescia, la Regione Lombardia e la Diocesi di Brescia.

Art. 23 - Associazione Amici della Fondazione

1. La Fondazione, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, promuove la costituzione di una Associazione di Amici della Fondazione che potrà articolarsi per Sezioni Territoriali e dovrà perseguire la finalità prioritaria di contribuire al sostegno culturale e finanziario della Fondazione.

2. Il Presidente dell'Associazione degli Amici della Fondazione, se richiesto, può partecipare personalmente o a mezzo di un proprio delegato, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

La Fondazione si impegna ad iscriversi, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 117/2017, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e a mantenere tutti i requisiti ex lege stabiliti per l'iscrizione.

Art. 25 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Il presente statuto potrà essere modificato soltanto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 27 - Norma transitoria: proroga delle funzioni dei consiglieri, del comitato scientifico e dei revisori legali fino alla nomina dei nuovi Organi

1. I componenti attualmente in carica del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico proseguiranno nell'esercizio delle loro funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Comitato Scientifico, allorché decadranno ipso facto dalla carica.

In ogni caso, durante l'eventuale periodo di proroga in attesa dei nuovi componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione non può compiere atti di straordinaria amministrazione tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la nomina del Comitato Scientifico. Rimane comunque salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del presente Statuto.

2. All'entrata in vigore del nuovo statuto si procederà alla nomina dei nuovi organi.

3. Fanno eccezione i rappresentanti nominati nel Consiglio di Amministrazione dal Vescovo della Diocesi di Brescia, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia e dal Comune di Brescia già in carica alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che si intendono automaticamente confermati per tre anni, salvo diversa indicazione degli Enti.

4. In sede di prima applicazione del presente statuto, i Revisori Legali, già in carica alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, si intendono confermati per tre anni, salvo diversa indicazione degli Enti.

Mario Celi

Mario Celi

